

*Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia
Firenze*

Il giorno 8 ottobre 2008 alle ore 10,00 presso il Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Piazza M. D'Azeglio n. 30 Firenze, tra il direttore incaricato dott. Marcello PAGLIAI

e

i sigg. MAURO EUGENIO MARIA MARCANDELO per la FLC -CGIL

ROBERTO FIORAVANTI, CARLO CIARDI per la FIR-CISL

MARIO FINOIA per la UIL PA u.r.afam

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 2002/2005, per la contrattazione decentrata a seguito della convocazione prot. n. 4047/14 del 30 settembre 2008.

E' presente

il sig. CARLO BERTI

componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Centro.

Si è raggiunto l'allegato accordo relativo all'articolazione dell'orario di lavoro e modalità di rilevazione della presenza in servizio riferito a tutto il personale dipendente in servizio presso le strutture del Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia di Firenze.

L'accordo in parola è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni indicate nel vigente CCNL, e ai criteri generali per le politiche sull'orario di lavoro come da accordo stipulato in data 8/11/2006 e 7/12/2006 tra le OO. SS. e l'Amministrazione Centrale CRA.



Accordo relativo all'articolazione dell'orario di lavoro del Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia - Firenze

1. Orario di servizio

L'orario di servizio – inteso come orario di apertura e chiusura degli uffici- si articola in cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì , dalle ore 7:00 alle ore 19:00. La permanenza nelle strutture al di fuori di tale fascia oraria deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla direzione del Centro.

2. Orario di lavoro personale tecnico ed amministrativo IV-IX liv.

L'orario di lavoro settimanale è di 36 ore.

L'orario di lavoro giornaliero è articolato su sette ore e dodici minuti in media (esclusa la pausa pranzo) nell'ambito dell'orario di servizio per cinque giorni a settimana e non potrà superare le nove ore quotidiane, fermo restando il vincolo al rispetto della fascia obbligatoria di contemporanea presenza in servizio.

Può essere autorizzata dalla Direzione la presenza nella giornata di sabato per esigenze di servizio.


La fascia obbligatoria di contemporanea presenza in servizio è fissata dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Sono fatte salve particolari forma di flessibilità purché compatibili con il CCNL e con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.

I permessi richiesti in tale fascia oraria, nel limite massimo annuo di 36 ore da recuperare, devono essere autorizzati dal responsabile della struttura.

Le ore di lavoro ordinario mensilmente computate sia in eccesso che in difetto confluiscono in un conto ore individuale. Le ore eccedenti il normale orario di lavoro, se autorizzate, potranno essere recuperate sotto forma di riposi compensativi pari alla giornata lavorativa , tenuto conto delle esigenze lavorative. Le ore in difetto dovranno essere recuperate entro tre mesi.

Al 31 dicembre di ciascun anno i predetti riposi compensativi non fruiti verranno conteggiati e dovranno essere fruiti entro il trimestre successivo.

Il conteggio delle ore lavorative prestate è effettuato e comunicato a ciascun dipendente dall'Amministrazione su base mensile.



3. Missioni

Durante l'espletamento delle missioni, il personale che protragga la propria attività di lavoro oltre le ore 7 e 12 minuti produce autocertificazione che deve essere convalidata dal Direttore, in base alla relativa dichiarazione di missione, delle ore svolte in eccesso nel limite dell'orario di servizio che potranno essere valutate come straordinario recuperate come riposo compensativo.

Il tempo di trasferimento sarà conteggiato fino ad un massimo di 4 ore.

4. Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione in funzione di particolari esigenze organizzative dell'amministrazione e dei servizi tecnici del Centro.

La remunerazione del lavoro straordinario è subordinata alle disposizioni del lavoro straordinario ed alle disposizioni in materia normativa e contrattuale nonché agli accordi in sede di contrattazione decentrata con riferimento alle risorse del fondo unico del trattamento accessorio destinate alla remunerazione dello straordinario.


Per le eventuali attività di lavoro straordinario non remunerate è consentito, previa autorizzazione, il recupero delle ore in eccesso con riposi compensativi pari alla giornata lavorativa media.

Si concorda, vista la limitatezza del finanziamento straordinario 2008, di liquidare le ore straordinarie autorizzate al 30 luglio 2008 in termini proporzionali alle ore effettuate, comprensivo della struttura CRA-VIV di Pescia.

5. Orario dei ricercatori e tecnologi I-III liv.

L'orario di lavoro è di trentasei ore medie settimanali su base trimestrale.

Fermo restando l'autonoma determinazione dell'orario di lavoro l'attività scientifica e tecnologica deve articolarsi nell'ambito dell'orario di servizio. Le eventuali attività oltre l'orario di servizio e/o nei giorni di sabato o domenica, devono essere autorizzate dalla Direzione. Lo svolgimento dell'attività dei ricercatori e tecnologi al di fuori della sede di servizio, ferma restando la comunicazione alla Direzione nelle giornate interessate, dovrà essere autocertificato mensilmente. Le ore di presenza in servizio il eccesso e in difetto rispetto all'orario di lavoro di 36 ore medie settimanali al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti nei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 devono essere recuperate nel trimestre successivo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno compatibilmente alle esigenze di servizio concordate con il responsabile della struttura. Per ogni ulteriore definizione si rimanda all'art. 58 del CCNL 21.02.2002 e integrazione art. 21 comma1 CCNL 07.04.2006.



6. Buono pasto

Il buono pasto viene attribuito al personale che osserva un orario di lavoro superiore alle 6 ore, anche non continuativo, comunque con una pausa non inferiore a trenta minuti.


E' consentito effettuare un orario continuativo fino a 7 ore e 12 minuti senza attribuzione del buono pasto.

7. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel CCNL, alle norme di legge vigenti in materia e agli accordi nazionali di ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


Mirella Ghisla
Saverio Ghisla

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL



FIR CISL



FIR CISL



UIL PA u.r.afam

